



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto d'Istruzione Superiore
"GAETANO DE SANCTIS"

00189 Roma - Via Cassia, 931 - ☎ 0630360402 📠
0630361171

28° Distretto N.Cod.Fisc. 80410770582 – Cod. Mecc. RMIS06200B
con sezioni associate: RMPC06201P –
RMPS06201T – ROMA

✉ RMIS06200B@istruzione.it 📧 RMIS06200B@pec.istruzione.it
<http://www.liceodesanctisroma.edu.it>



REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11/12/2023
Approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n°12/2023-9 del 21/12/2023

**Il presente *Regolamento* costituisce parte integrante del vigente
*Regolamento d'Istituto***

PREMESSA

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo, la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.

A tal fine la scuola è chiamata a promuovere, come prevede la Legge 71/2017, misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

In questo contesto vuole inserirsi il presente Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (d'ora in poi Regolamento). Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, funge da codice di riferimento per tutto l'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 580, 581, 582, 594, 595, 610, 612, 612 – bis, 628, 629, 635, 660 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*” e successive modifiche ed integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*”;
- dalla direttiva MIUR n. 1455/06;
- dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”;
- dalla L. 71/2017;
- dal Patto Educativo di Corresponsabilità dell’I.I.S. G. De Sanctis.

Definizioni.

Il “**bullismo**” si sostanzia in comportamenti aggressivi consistenti in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto forte (bullo), da solo o all'interno di un gruppo (gregari), nei confronti del soggetto debole (vittima) in modo intenzionale e ripetuto nel tempo, al fine di isolarlo e recargli disagio.

È possibile identificare i seguenti elementi che caratterizzano il fenomeno:

- **intenzionalità**: il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra persona;
- **ripetizione**: l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima si ripete nel tempo;

- **squilibrio di potere:** la vittima non riesce a difendersi.

Forme di bullismo:

- **bullismo diretto:** quando i comportamenti vessatori, di natura fisica o psicologica, vengono posti in essere direttamente dal bullo nei confronti della vittima. Il bullismo diretto si divide, a sua volta, in **bullismo fisico** (atti di aggressione come calci, pugni e schiaffi; danneggiamento della proprietà altrui come distruggere lo zaino o i libri del compagno; furto o rapina nel caso di immobilizzazione del compagno al fine di rubare denaro o altri oggetti proprietà), **bullismo verbale** (che consiste nell'uso di minacce, provocazioni e insulti con l'obiettivo di umiliare la vittima), **bullismo discriminatorio** (che si fonda sulla non accettazione della diversità altrui, diversità che può riguardare la fede religiosa, la razza, la provenienza sociale, l'orientamento sessuale etc.);
- **bullismo indiretto:** quando le condotte prepotenti, di natura fisica o psicologica, mirano ad isolare la vittima da un contesto sociale.

Per “**cyberbullismo**” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

- **harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online (es: dai gruppi WhatsApp);
- **denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali (social, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet etc.) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **outing estorto:** registrazione di confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un falso clima di fiducia – e loro inserimento integrale in un blog, social o altro spazio virtuale pubblico.
- **impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **sexting:** invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

ART. 1. PREMESSA.

La premessa è da considerarsi parte integrante del presente Regolamento.

ART. 2. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.

Tutti gli studenti hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Al contempo, essi si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze di cultura e di personalità.

ART. 3. CONFIGURABILITÀ DELLE CONDOTTE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'Istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Atti e condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono citati nella Premessa del presente Regolamento e, con riferimento anche alle sanzioni, all'art. 13.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa o dal cellulare

etc.), se conosciute dagli operatori scolastici, rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il Patto Educativo di Corresponsabilità con la famiglia.

ART. 4. IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Nell'ambito del contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **Dirigente Scolastico**:

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un team di docenti referenti del bullismo e cyberbullismo;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un team per l'emergenza bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo studenti, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

ART. 5. IL TEAM PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Nell'ambito del contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **team di referenti per la prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo**:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende e forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- collabora con i Consigli di Classe nei casi di bullismo e cyberbullismo coadiuvandolo in ordine agli interventi da mettere in atto;
- attiva una casella di posta elettronica per le segnalazioni anonime di atti di bullismo e cyberbullismo;
- gestisce i casi segnalati e monitora le azioni intraprese.

ART. 6. IL TEAM PER L'EMERGENZA BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Nell'ambito del contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **team per l'emergenza bullismo e cyberbullismo**:

- partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione promosse dal MI ed a livello territoriale;
- gestisce tempestivamente i casi di bullismo/cyberbullismo di media e grave intensità segnalati;
- collabora con i Consigli di Classe nei casi di forme medie e gravi di bullismo e cyberbullismo coadiuvandolo in ordine agli interventi da mettere in atto;
- monitora le azioni intraprese.

ART. 7. IL COLLEGIO DEI DOCENTI.

Nell'ambito del contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **Collegio dei Docenti**:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- prevede, all'interno del PTOF, corsi di aggiornamento e formazione, in materia di Cittadinanza digitale consapevole e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze utili all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica.

ART. 8. IL CONSIGLIO DI CLASSE.

Nell'ambito del contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **Consiglio di Classe**:

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- commina le sanzioni disciplinari agli studenti che hanno commesso atti di bullismo e cyberbullismo.

ART. 9. I DOCENTI.

Nell'ambito del contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, i **docenti**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del Regolamento e si attengono al Protocollo di azione in caso di emergenza;
- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni.

ART. 10. I GENITORI.

Nell'ambito del contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, i **genitori**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel Regolamento disciplinare d'Istituto e nel presente Regolamento;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto e nel presente Regolamento nei casi di bullismo e cyberbullismo.

ART. 11. GLI STUDENTI.

Nell'ambito del contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, gli **studenti**:

- conoscono il contenuto del presente Regolamento nonché le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene

attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

ART. 12. IL PERSONALE ATA.

Nell'ambito del contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **personale ATA**:

- conosce l'offerta formativa della scuola e condivide il progetto educativo, valorizzando l'azione educativa degli insegnanti;
- prende parte attiva agli incontri previsti di confronto e dialogo sull'attività scolastica, in particolare anche in merito a tematiche di bullismo e cyberbullismo;
- partecipa attivamente alle azioni di formazione/informazione sui comportamenti sintomatici del bullismo e cyberbullismo.

ART. 13. GRADI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.

L'I.I.S. Gaetano De Sanctis considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Istituto così come integrato dal presente Regolamento.

Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Si precisa che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente.

In quest'ottica, l'I.I.S. Gaetano De Sanctis distingue gli episodi di bullismo/cyberbullismo di intensità lieve, media e grave.

Episodi di bullismo/cyberbullismo di lieve intensità: linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat, molestie, "scherzi" spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni, uso improprio dei dispositivi durante le ore di lezione.

Episodi di bullismo/cyberbullismo di media intensità: azioni che hanno una spiacevole ripercussione fisica e/o psicologica, azioni ripetute di bullismo e cyberbullismo in fase iniziale.

Episodi di bullismo/cyberbullismo di grave intensità: azioni che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica, Azioni ripetute e conclamate di bullismo e cyberbullismo in fase acuta: lesioni, sexting, cyberstalking, furto di identità ed ogni atto o fatto che configura una fattispecie di reato.

ART. 14. SANZIONI DISCIPLINARI.

Le sanzioni disciplinari sono volte principalmente a rieducare lo studente che commette atti di bullismo e cyberbullismo e sono commisurate alla gravità della condotta perpetrata secondo quanto stabilito all'art. 12 del presente Regolamento.

In caso di episodi di bullismo/cyberbullismo di lieve entità:

- percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno (libri del progetto #cuoricone, articoli, visione di filmati selezionati dal Consiglio di Classe), anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto;
- azioni di tutoraggio dei compagni più deboli;
- sospensione disciplinare da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza.

In caso di episodi di bullismo/cyberbullismo di media intensità:

- percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno (libri del progetto #cuoricone, articoli, visione di filmati selezionati dal Consiglio di Classe), anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto;
- partecipazione guidata ad azioni di volontariato e ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- azioni di tutoraggio dei compagni più deboli;

- sospensione disciplinare da 4 a 6 giorni con obbligo di frequenza.

In caso di episodi di bullismo/cyberbullismo di grave intensità:

- percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno (libri del progetto #cuoricnessi, articoli, visione di filmati selezionati dal Consiglio di Classe), anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto;
- partecipazione guidata ad azioni di volontariato e ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- azioni di tutoraggio dei compagni più deboli;
- sospensione disciplinare da 7 a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza.

ART. 15. PROCEDIMENTO.

1. Il referente del team antibullismo/cyberbullismo venuto a conoscenza di un atto configurabile come bullismo o cyberbullismo deve, entro due (2) giorni, informare il Dirigente Scolastico ed il coordinatore della classe interessata.
2. Il team ed il Consiglio di Classe raccolgono tempestivamente informazioni sull'accaduto, attraverso interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli e al gruppo; verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.
3. Il Dirigente Scolastico, entro i due (2) giorni dal ricevimento della segnalazione, riunisce il team antibullismo/cyberbullismo.
4. Il Dirigente scolastico, entro il termine di cui al punto 3, nei casi di bullismo/cyberbullismo di media o grave intensità, convoca il team per l'emergenza; nelle ipotesi di configurabilità di fattispecie di reato, provvede a darne tempestiva comunicazione alla competente Autorità giudiziaria.
5. Il referente di plesso antibullismo/cyberbullismo coadiuva il Consiglio di Classe per il supporto alla vittima, per definire le strategie di azione da intraprendere, per le comunicazioni alle famiglie della vittima e del bullo/cyberbullo e, se ritenuto opportuno, predispone l'intervento di figure esterne alla scuola (psicologo, medico etc.).
6. Il Dirigente Scolastico, entro sette (7) giorni dall'episodio configurabile come bullismo/cyberbullismo convoca il Consiglio di Classe straordinario che provvederà all'analisi dei fatti ed a stabilire la sanzione disciplinare.
7. Il team o il referente di plesso antibullismo/cyberbullismo che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyberbullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

ART. 16. IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE.

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia ai sensi dell'art. 18, par. 8 del Regolamento di Istituto.

ART. 17. ORGANO DI GARANZIA.

In ordine alla composizione, competenze e procedure di attivazione dell'Organo di Garanzia, si rinvia a quanto disciplinato nel Regolamento di Istituto all'art. 18, parr. 9 e segg.

ART. 18. DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente Regolamento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11/12/2023 e approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n°12/2023-9 del 21/12/2023, è da considerarsi parte integrante del Regolamento di Istituto e ss.mm.ii.